



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 11 /2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore

nell'adunanza del 16 gennaio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23



dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018 e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Viste le relazioni sui rendiconti relative agli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di San Giusto Canavese (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;


Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il



vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.


Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del comune di San Giusto Canavese (Ente con popolazione calcolata al 2018 pari a 3.355 abitanti) sono emerse alcune criticità in ordine alla gestione della cassa e delle partite di giro, nonché alla capacità di riscossione in conto residui, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti. L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta, a cui ha fatto seguito un'integrazione istruttoria anch'essa riscontrata, e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.



*** **

1. Gestione della cassa e utilizzo di anticipazione di tesoreria

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2017, consultabili sia dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito: BDAP) che dal certificato trasmesso al Ministero dell'Interno, evidenzia una considerevole riduzione del fondo cassa rispetto alla consistenza iniziale (vgs. tabella sotto riportata). Risulta inoltre il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, con accertamenti sul titolo 7 e impegni sul titolo 5 per euro 368.644,94.

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2018 risulta un fondo cassa di euro 455.979,28, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente; per altro verso risulta che l'Ente ha nuovamente fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria con accertamenti sul titolo 7 e impegni sul titolo 5 per euro 500.538,39.

In entrambe le annualità l'anticipazione è stata interamente restituita entro la fine dell'anno. In sintesi, il fondo cassa nell'ultimo quinquennio ha avuto la seguente evoluzione:

DATA	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
FONDO CASSA	763.227,10	655.716,00	909.053,33	316.162,17	455.979,28

Sono state inoltre rilevate incongruenze nell'indicazione dell'importo della cassa vincolata che dai rispettivi questionari risulterebbe di euro 37.509,09 al 31.12.2016, ma non valorizzata al 01.01.2017; di euro zero al 31.12.2017, ma indicata in euro 11.131,96 al 01.01.2018.

A seguito di specifica richiesta istruttoria volta a chiarire le ragioni della descritta criticità di cassa e delle discrasie riscontrate nella gestione della cassa vincolata l'Ente, con una prima nota del 28 novembre 2019, ha precisato, preliminarmente, che il ricorso all'anticipazione di tesoreria negli anni 2017 e 2018 è avvenuto nel rispetto del limite dei 5/12 previsto all'art. 2, comma 3 bis, del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4.

In ordine alle ragioni del ricorso all'anticipazione in parola, l'Ente ha evidenziato che "[d]al 2017 la necessità di ricorso all'anticipazione di Tesoreria è stata determinata dal rinvio dell'erogazione del saldo del Fondo di solidarietà da parte ministeriale, ed, in particolare, dalla partecipazione a bandi regionali che hanno portato all'attribuzione di contributi regionali previsti, ma che impongono prima la totale liquidazione degli stati di avanzamento lavori, relativi agli investimenti finanziati, con conseguente e solo successiva erogazione regionale delle somme richieste ed anticipate di cassa da parte dell'ente. Un altro motivo rilevante che



determina il ricorso all'anticipazione di cassa, è legato al fatto che l'ente emette il ruolo per la riscossione della TARI con prima rata al 30 settembre, per cui nei primi mesi dell'anno manca questa importante entrata corrente".

Nel dettaglio è stato poi affermato che l'utilizzo di anticipazione di tesoreria nel 2018 è avvenuto per 41 giorni con un importo massimo giornaliero di euro 88.028,65 ed un esborso di euro 220,40 per interessi passivi, mentre nel 2017 l'utilizzo sarebbe avvenuto per un solo giorno con un massimo giornaliero di euro 23.232,74, con un esborso di euro 2,33 per interessi passivi.

Per la cassa vincolata è stato invece affermato che la stessa è stata pari a zero sia nel 2017 che nel 2018 e che le tabelle riportate nel questionario non sono state compilate correttamente.

Da tali risposte sono emerse ulteriori incongruenze, soprattutto con riguardo all'entità dell'anticipazione di tesoreria utilizzata nell'anno 2017, per la quale il dato fornito (utilizzo in un solo giorno con massimo giornaliero di euro 23.232,74) è risultato incongruente rispetto al dato contabile per il quale l'ammontare complessivo dell'anticipazione nell'anno 2017 è stato di euro 368.644,94.

A seguito di ulteriore richiesta istruttoria su tale specifico aspetto, l'Ente, con una seconda nota del 12 dicembre 2019, confermava i dati in precedenza esposti inviando gli elenchi delle reversali per l'anticipazione di cassa ed i mandati per i relativi rimborsi.

Dall'esame dei predetti elenchi e dei documenti inviati è emersa l'irregolare contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e, contrariamente a quanto affermato dall'Ente, l'effettiva presenza di una cassa vincolata.

Nello specifico, dall'esame dei predetti elenchi delle reversali e dei mandati è emerso che, in effetti, l'anticipazione è stata attivata solo per euro 23.232,74 e per un solo giorno, mentre vi è stato un ampio utilizzo della cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL, per l'importo complessivo di euro 345.412,20.

L'ulteriore approfondimento svolto ha quindi consentito di appurare che l'Ente, per far fronte alle proprie esigenze di cassa, nell'anno 2017, ha impropriamente contabilizzato l'utilizzo di entrate vincolate sui titoli di entrata/spesa dell'anticipazione di tesoreria (titolo 7 in entrata e titolo 5 in uscita) anziché sui titoli dedicati alle partite di giro (titolo 9 in entrata e titolo 7 in spesa).

Tale irregolarità contabile denota anche l'esistenza di una cassa vincolata che, contrariamente a quanto affermato dall'Ente in sede di istruttoria, risulta pari ad euro 65.053,37 nell'anno 2017 e ad euro 61.453,37 nell'anno 2018, così come emerge dal conto del tesoriere. Cassa vincolata di cui l'Ente ha fatto ampio ricorso ai sensi dell'art. 195 del TUEL, provvedendo comunque a ricostituire la consistenza entro la fine di ciascun esercizio



finanziario.

L'Ente, pertanto, ha commesso gravi irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di cassa e nella gestione della cassa vincolata.


Irregolarità che, oltre a comportare la violazione dei principi di correttezza e comprensibilità dei documenti contabili previsti dall'allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, possono potenzialmente costituire, qualora reiterate, una minaccia per la corretta gestione del bilancio, con conseguente esposizione dell'Ente ad una gestione irregolare della cassa, determinata dal disallineamento tra la consistenza contabile e la consistenza reale delle disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle spese sostenute per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con l'inevitabile violazione degli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i) del TUEL, ovvero delle norme che impongono allo stesso Ente di indicare negli ordinativi di incasso e nei mandati di pagamento la natura vincolata delle entrate e delle correlate spese.

Si rende pertanto necessario che l'Ente provveda a regolarizzare la consistenza della cassa vincolata e ponga maggiore attenzione nella contabilizzazione dell'utilizzo di tale cassa. Al riguardo si richiamano le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, adottate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 31/SEZAUT/INPR del 9 novembre 2015.

In ordine, infine, al ricorrente utilizzo di entrate vincolate ovvero di anticipazioni di tesoreria riscontrato negli anni 2017 e 2018, la Sezione prende atto delle ragioni che hanno indotto l'Ente ad avvalersi di tale facoltà prevista dalla legge, rilevando che la sofferenza di cassa solo in parte è attribuibile a fattori esogeni (quali il ritardo nell'erogazione del fondo di solidarietà, ovvero le dinamiche di erogazione di risorse regionali derivanti dalla partecipazione a bandi). Per i fattori endogeni, ovvero riconducibili ad autonome scelte gestionali dell'Ente quali le modalità di accertamento della TARI, la Sezione ritiene necessario che l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, adotti ogni misura idonea ad evitare il ricorso in via ordinaria ad anticipazioni di cassa, ovvero all'utilizzo di cassa vincolata.

Sul punto si ricorda che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili.

La Sezione ritiene pertanto necessario che l'Ente monitori con attenzione la propria situazione di cassa ed assuma i provvedimenti necessari per evitare il ricorrente ricorso a forme di anticipazione di cassa ovvero all'utilizzo della cassa vincolata in assenza dei predetti requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità.



2. Servizi conto terzi e partite di giro – anno 2017

Nel questionario al rendiconto, Sezione I – *gestione finanziaria* punto 9 - *Servizi conto terzi e partite di giro* - viene attestata l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro (vgs. risposta positiva alla domanda 9.1).

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2017 ha evidenziato invece accertamenti del titolo 9 – *entrate per conto di terzi e partite di giro* di euro 333.786,79, mentre i corrispondenti impegni del titolo 7 - *spese per conto terzi e partite di giro* ammontano ad euro 318.415,45. A seguito di specifica richiesta istruttoria volta a chiarire le ragioni della predetta discrasia, l'Ente ha confermato la presenza di discordanze che hanno comportato il mancato pareggio delle partite di giro. Nello specifico, è stato rappresentato che la differenza di euro 15.371,34 è stata generata da un mero errore materiale commesso nella fase di approvazione dei residui attivi e passivi nell'ambito della quale non sono stati diminuiti degli accertamenti sovrastimati.

Nel contempo l'Ente ha precisato che il rendiconto dell'anno 2017 presentava comunque un avanzo di amministrazione libero pari ad euro 314.649,42 mai utilizzato. È stato inoltre specificato che l'avanzo di amministrazione dell'anno 2019 (formalizzato a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio 2020-2022) presenta un avanzo libero di euro 581.747,67.

In tal modo l'Ente ha inteso dimostrare come l'errore commesso nell'anno 2017 nella contabilizzazione delle partite di giro, comunque di modesta entità, non ha comportato significativi riflessi sugli equilibri di bilancio, avendo l'Ente stesso realizzato un avanzo di amministrazione disponibile ampiamente capiente per poter assorbire gli effetti del predetto errore. Circostanza confermata dalla consultazione dei dati di bilancio dell'anno 2018 nell'ambito del quale l'avanzo di amministrazione è stato applicato per la sola parte destinata agli investimenti.

L'Ente ha quindi concluso assicurando che in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2019 il predetto errore verrà sanato mediante la riduzione dei predetti accertamenti.

Al riguardo, preso atto di quanto comunicato dall'Ente in sede istruttoria, è giusto il caso di ricordare che l'art. 168 del TUEL, ed in particolare il comma 2 bis, prevede che: "[I]e previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.".

La Sezione, pertanto, accerta l'errata contabilizzazione da parte del Comune di San



Canavese delle partite di giro per l'anno 2017 e prende atto dell'impegno assunto dall'Ente di sanare tale discrasia in sede di approvazione del rendiconto 2019.

3. Capacità di riscossione in conto residui

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti 2017 e 2018, è emersa una capacità di riscossione complessiva rispettivamente del 56% e del 59%; percentuali che non appaiono completamente soddisfacenti tenuto anche conto della criticità di cassa descritte al precedente punto 1.

In particolare, nel triennio 2016-2018 la capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo I e III) ha avuto la seguente evoluzione:

	c/competenza			c/residui iniziali			complessiva		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
titolo 1	71,45%	70,55%	68,86%	53,39%	32,12%	23,57%	65,69%	56,92%	50,46%
titolo 3	51,28%	48,02%	66,02%	49,45%	23,01%	18,47%	50,93%	38,76%	42,82%

La tabella evidenzia criticità, in particolare, sulle riscossioni in c/residui per le quali si nota una *trend* in sensibile peggioramento (dal 23,57% del 2017 si passa al 18,47% del 2018).

L'esame dell'allegato relativo ai residui attivi conservati al 31 dicembre di ciascun esercizio, consultabile dalla BDAP, ha evidenziato la presenza di importi consistenti per accertamenti IMU anni 2012-2016 e relative sanzioni per complessivi euro 523.444,71.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato che la ridotta capacità di riscossione in c/residui è in gran parte conseguenza della mancata riscossione di residui attivi relativi ad IMU oggetto di contenzioso con la Granata S.r.l. per l'importo complessivo di euro 539.793,76 che troverebbe adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonati negli esercizi 2017 e 2018 rispettivamente per gli importi euro 631.398,56 e di euro 603.239,97. In sintesi, come emerge da una relazione inviata dall'Ente e redatta dal legale affidatario del relativo mandato, il predetto contenzioso deriva dagli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni di imposta 2013-2016 notificati alla Granata S.r.l. aventi ad oggetto delle unità immobiliari situate nel territorio comunale di proprietà del Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca Italease S.p.a.) e concesse in leasing alla Granata S.r.l. con contratto stipulato in data 19 ottobre 2006.

A fronte di tali avvisi di accertamento, mai impugnati dal contribuente, è stato emesso dapprima un atto di ingiunzione fiscale nel 2016, anch'esso mai impugnato, e da ultimo, considerato il persistente inadempimento della società, è stato emesso un ulteriore atto di ingiunzione fiscale cumulativo, avente ad oggetto l'IMU per gli anni di imposta 2013-2016



per l'importo complessivo di euro 539.798,94 (comprensivi di capitale, sanzioni, interessi e spese di notifica).

Quest'ultimo atto è stato impugnato dalla Granata S.r.l. innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino che, con sentenza 1194/08/19, depositata in data 30 settembre 2019, ha respinto il gravame, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 12.000,00.

Dall'esame della predetta relazione emergono, inoltre, degli aspetti che inducono a ritenere difficoltosa l'azione di recupero del credito dal momento che la società non è proprietaria degli immobili per cui la stessa è soggetto passivo ai fini IMU, né di altri cespiti immobiliari. Di tale contesto la Sezione non può che prendere atto, raccomandando all'Ente di continuare a monitorare con attenzione lo stato del contenzioso e di intraprendere per tempo ogni azione utile al recupero del credito, avendo cura di emettere gli avvisi di accertamento anche per i periodi di imposta successivi, adeguando nel contempo l'entità del fondo crediti di dubbia esigibilità considerate le difficoltà già incontrate per la riscossione dell'imposta dovuta per le annualità pregresse ed oggetto di contenzioso.

*** **


Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- per gli anni 2017 e 2018, un crescente ricorso all'utilizzo di entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria;
- per l'anno 2017, l'irregolare contabilizzazione dell'utilizzo di entrate vincolate;
- per gli anni 2017 e 2018, l'irregolare gestione della cassa vincolata;
- per l'anno 2017, l'irregolare contabilizzazione delle partite di giro,



DISPONE

che l'Ente provveda a determinare la reale consistenza della cassa vincolata,

INVITA


l'Ente ad adottare ogni misura idonea ad evitare l'utilizzo sistematico dell'anticipazione di tesoreria.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giusto Canavese e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.


Il Relatore
Dott. Marco Mormando

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito


Depositato in Segreteria il 31 GEN. 2020

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendoza
